

COMUNE DI ALANNO

Provincia di PESCARA



PIANO PEBA : PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



ELABORATO N.2 : RELAZIONE TECNICA

IL TECNICO
ARCH. DANIELA DI MICHELE

IL RUP
GEOM. LORENZO BURANI

(ANNOTAZIONI)

INDICE

1. Premessa.	 2
2. Riferimenti normativi.	... 2
2.1. Normativa nazionale.	... 2
2.2. Normativa regionale.	... 4
3. Definizioni.	...7
4. Obiettivi del Peba e struttura del piano.	...8
5. Rilievo delle criticità ed elaborazione dei dati.	...10
6. Programmazione degli interventi, attuazione e monitoraggio del Piano.	...10

1. Premessa

L'amministrazione del Comune di Alanno(PE) è intenzionata a dotare il territorio comunale di un Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), strumento individuato dalla normativa nazionale per monitorare e superare le barriere architettoniche presenti sul territorio, pertanto esso si configura come uno strumento di rilievo delle barriere architettoniche presenti negli spazi e negli edifici pubblici e di programmazione nel tempo del loro superamento.

Le politiche a favore dell'inclusività e dell'uguaglianza rientrano nel programma dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, articolata in 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030, per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in una realtà sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico, in particolare le politiche relative alla disabilità sono integrate nelle strategie dello sviluppo sostenibile, negli obiettivi numero 10 "Ridurre le disuguaglianze" e numero 11 "Città e comunità sostenibili", difatti l'art. 3 della Costituzione Italiana che recita: "Tutti cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. Riferimenti normativi.

2.1. Normativa nazionale

Legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32, comma 21.

Introduce l'obbligatorietà per le Amministrazioni competenti di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, piani di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni che ne prevedono l'eliminazione;

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

All'art. 24, comma 9, stabilisce che i PEBA prevedano anche l'accessibilità degli spazi urbani "con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate";

D.P.R. 27 Aprile 1978 n. 384 "Regolamento di attuazione a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici".

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Stabilisce i termini e i modi in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. Il D.M. 236/89 (decreto attuativo) descrive all'art.3 i criteri generali di progettazione e indica tre diversi livelli di attenzione: accessibilità, visibilità e adattabilità.

Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" che specifica ciò che viene inteso per barriere architettoniche, in riferimento alle diverse tipologie di disabilità;

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" che raccoglie e organizza quando previsto dalla normativa precedente in materia di abbattimento barriere;

D.P.R. del 4 ottobre 2013, "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

Approvazione del "Primo Programma d'Azione - linea di intervento "Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità" - che indica esplicitamente la necessità di rafforzare l'efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti e di rilanciare gli strumenti di pianificazione per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi.

2.1 Normativa regionale.

L.R. 11 febbraio 2008, n. 1: "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali"(Pubblicata nel BURA 20 febbraio 2008, n. 10);

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2024, n. 3: Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali".

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 102/8 del 27 dicembre 2023, pubblicata nel BURA 17 gennaio 2024, n. 3 Ordinario ed entrata in vigore il 18 gennaio 2024).

Art.

1

Finalità

1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità di un maggiore impegno da parte degli Enti locali e degli Enti di Trasporto regionali nell'applicazione della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, in gran parte disattesa, e fissa per l'accesso a qualsiasi contributo regionale il criterio generale del rispetto della vigente normativa in materia.

Art.

2

Limitazioni per gli Enti locali in materia di accesso ai contributi regionali

1. Per i motivi di cui all'art. 1, perdono il diritto a percepire qualsiasi contributo o agevolazione regionale loro spettante per spese correnti o per spese di investimento, e a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità ottenuto, le **Amministrazioni comunali e Provinciali che, a decorrere dal 31/12/2024, non hanno approvato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), oppure (I2) che consentono, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, la realizzazione di opere pubbliche e private in difformità rispetto a quanto previsto in materia di accessibilità, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche dalla L. 30 marzo 1971 n. 118** (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modificazioni, dal DPR 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), dalla L. 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero che violano le previsioni delle disposizioni dinanzi elencate attraverso l'approvazione di progetti non conformi alla normativa vigente o mediante il rilascio di certificati di collaudo o di regolare esecuzione o di agibilità o di abitabilità.
2. La misura di cui al comma 1 viene applicata per l'anno nel quale sono state rilevate le violazioni.
3. Con atto di Giunta regionale sono stabiliti termini, criteri e modalità di applicazione della disposizione di cui al presente articolo.

Art.

3

Limitazioni per gli enti di trasporto pubblico regionale in materia di accesso ai contributi regionali

1. Le misure previste dall'art. 2 sono applicate anche per gli enti di trasporto pubblico regionale in caso di acquisto di mezzi difformi da quanto stabilito dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), Titolo VI, artt. 24-30.

Art.

4

Elenco degli Enti inadempienti

1. La Direzione competente in materia di Lavori Pubblici e la Direzione competente in materia di trasporti provvedono annualmente a redigere un elenco degli Enti inadempienti sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Commissioni tecniche di cui ai commi 2 e 3.
2. E' istituita una Commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli Enti locali, costituita da un Dirigente della Direzione competente in materia di Lavori pubblici, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della Direzione competente in materia di lavori pubblici e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.
3. E' istituita una commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli enti di trasporto pubblico regionale, costituita da un Dirigente della Direzione competente in materia di Trasporti, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della Direzione competente in materia di Trasporti e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.
4. Con atto di Giunta sono stabilite le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3, disciplinando in particolare le modalità di reperimento dei dati relativi al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche da parte degli Enti locali e degli Enti di trasporto pubblico regionale.

Art.

4-bis

(Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA) (I3I)

1. E' istituito, a cura dell'Assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Registro regionale telematico dei piani di

eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni e delle province, ai sensi dell'[articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell'[articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Nel Registro, per ciascuna amministrazione, e' indicato: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziare. In caso di omessa adozione del piano e' riportata: la messa in mora da parte dell'amministrazione regionale e, ove presente, l'atto di nomina del commissario ad acta.
3. L'Assessorato trasmette, con cadenza biennale, alla Commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l'elenco delle amministrazioni inadempienti, le attivita' di competenza regionale poste in essere e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto e' trasmesso entro il 30 marzo 2025.
4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il Registro di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, predispone, entro il 31 dicembre 2024, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all'[articolo 32, commi da 20 a 25, della legge 41/1986](#). Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettuale riguardante le relative forme di disabilita'.

[Art.](#)

5

[Destinazione delle somme accantonate](#)

1. Le somme annualmente accantonate dalla Regione in forza di quanto previsto dagli artt. 2 e 3, se relative a spese per investimenti, costituiscono un "fondo a destinazione vincolata per l'eliminazione delle barriere architettoniche" e, se relative a spese correnti, vengono assegnate per il 10% alle Associazioni per disabili fisici e psicosensoriali operanti da almeno tre anni ed aventi sede nel territorio del Comune inadempiente e, per il residuo, vengono proporzionalmente ripartite tra gli enti aventi diritto nell'ambito di ciascuna assegnazione.
2. Con l'atto di Giunta di cui al comma 3 dell'art. 2 sono disciplinate le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

[Art.](#)

6

[Accesso al fondo](#)

1. Le somme disponibili nel fondo di cui all'art. 5 vengono assegnate entro il 30 giugno di ciascun anno per l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche che ciascun Ente locale e ciascuna ASL, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 21 L. 28 febbraio 1986 n. 41 (Legge finanziaria 1986), sono tenuti ad adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di una dettagliata ricognizione delle opere in cui sono presenti barriere architettoniche.
2. Le somme del fondo a destinazione vincolata per l'eliminazione delle barriere architettoniche non impegnate alla chiusura di ogni esercizio sono impegnabili in quello successivo.
3. Le domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno sono ammesse a contributo sulla base dei criteri e delle modalita' fissate dalla Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione consiliare permanente.
4. Non sono comunque ammesse le domande degli Enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, salvo che essi non abbiano previsto a proprie spese, nella domanda di finanziamento, interventi di cofinanziamento nella misura minima del 70% volti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

[Art.](#)

7

[Insufficienza del fondo](#)

1. Nell'ipotesi in cui le somme disponibili non siano sufficienti a garantire la copertura integrale ed il finanziamento delle domande di cui all'art. 6, la ripartizione viene effettuata su base proporzionale.
2. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.

[Art.](#)

8

[Sistema di controllo](#)

1. Quale dovere di ufficio e' fatto obbligo al segretario comunale, al segretario provinciale, al Direttore generale degli Enti proprietari e/o gestori di trasporto pubblico regionale di segnalare:
 - a) alla Corte dei conti le generalita' dei funzionari responsabili della violazione delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche e, conseguentemente, della mancata erogazione dei finanziamenti regionali;
 - b) agli ordini e collegi professionali le generalita' dei professionisti (progettisti, direttori dei lavori e collaudatori) responsabili della violazione;
 - c) alla Direzione regionale Lavori pubblici ed alla Direzione regionale ai Trasporti, la denominazione dell'Ente inadempiente ai fini della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3. Definizioni di interesse

Accessibilità

Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, è possibile garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico. (L. 18/2009, art. 2). Requisito di edifici, parti di edifici o esterni degli ambienti costruiti che consente alle persone, indipendentemente da disabilità, età o sesso, di accedervi, entrarvi, utilizzarli e uscirne. L'accessibilità include la facilità di accesso, ingresso, evacuazione e/o utilizzo di un edificio e dei suoi servizi e strutture e degli spazi esterni da parte di tutti i potenziali utenti, con la garanzia della salute, della sicurezza e del benessere della persona durante lo svolgimento di tali attività [Fonte: UNI CEI EN 17210:2021, 3.1 Accessibility, traduzione Linee Guida di Regione Lombardia per la redazione dei PEBA]

Barriere (DPR 503/96, art. 1)

- a) Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Barriera architettonica (L.R. 20 febbraio 1989, N. 6)

Per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo fisico che limita o nega l'uso ai cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea...".

Comunicazione accessibile

Le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti e i formati di comunicazione migliorativa e alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori

umani, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili. (L. 18/2009, art. 2).

Autonomia

La possibilità per persone con disabilità, di utilizzare, anche con l'ausilio di apprestamenti ambientali e strumentali, le proprie capacità funzionali per la fruizione degli spazi ed attrezzature in essi contenute.

Disagio

La condizione procurata alla persona dalla presenza di ostacoli di diversa natura, che impedisce il pieno godimento di uno spazio, di un servizio, o il pieno svolgimento di un'attività di relazione.

Visitabilità

La possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta."

Adattabilità

La possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale." (Art. 2 – Definizioni; DM 236/89).

Accessibilità condizionata

È la possibilità, con aiuto, ovvero con l'ausilio di personale dedicato, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di spazi e attrezzature e di accedere ai singoli ambienti interni ed esterni.

Fruibilità

È la possibilità di utilizzare gli spazi aperti e/o costruiti, i servizi informativi ed i mezzi di trasporto.

Comfort

Il benessere garantito alla persona dalla progettazione di spazi, attrezzature ed oggetti accessibili e fruibili per il tipo di funzione e relazione cui sono destinati.

Discriminazione

Qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole. (L. 18/2009, art. 2).

Persone con disabilità

Coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono vedere ostacolata la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. (L. 18/2009, art. 2).

Disabilità motoria

È una grave limitazione o impedimento, permanente o temporaneo, alle capacità di movimento di una o più parti del corpo o di uno o più arti.

Disabilità sensoriale

È una parziale o totale assenza della vista o una parziale o completa mancanza di capacità di udito o, ancora, la compresenza delle due disabilità visiva e uditiva. La disabilità sensoriale pregiudica spesso la vita di relazione e la comunicazione.

Disabilità cognitiva

È una limitazione o un impedimento all'apprendimento o alla comprensione del linguaggio scritto o orale, o disturbi da deficit di attenzione o, ancora, difficoltà a relazionarsi socialmente.

4. Obiettivi del P.E.B.A. e strutturazione del piano.

Gli obiettivi specifici del Piano d'Eliminazione delle Barriere Architettoniche si possono così sintetizzare:

1. migliorare l'accessibilità degli edifici comunali aperti al pubblico o di pubblico interesse;
2. migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici;
3. incrementare la fruibilità dei percorsi pedonali;
4. incrementare la presenza sul territorio di stalli riservati a persone con disabilità;
5. migliorare l'accessibilità delle fermate del trasporto pubblico.

A livello operativo il PEBA analizza principalmente l'**ambito urbano**, il rapporto con l'ambito

edilizio, analizza gli spazi pubblici di competenza dell'Ente, in particolar modo quegli ambiti maggiormente consolidati in cui si concentrano un elevato numero di servizi pubblici ed elementi attrattori, verificandone le condizioni di accessibilità e proponendo gli eventuali interventi di adeguamento.

5. Rilievo delle criticità ed elaborazione dei dati

La fase di sopralluogo e di rilevazione sul campo, al fine di individuarne le criticità, è stata realizzata ponendo l'attenzione sugli edifici/spazi di proprietà comunali per le due aree che presentano la caratteristica di nucleo insediativo, in particolare "Alanno C.U." e "Alanno Scalo" e ipotizzando possibili interventi risolutivi suscettibili anche a progressive evoluzioni, verificandone la sussistenza in termini di requisiti di accessibilità: accessibilità all'area esterna ed alla strutture, nonché ai percorsi pedonali analizzandole le barriere architettoniche ed ostacoli individuati lungo gli itinerari, al fine di tutelare la mobilità in sicurezza dei cittadini più fragili, sempre tenendo conto del contesto ambientale in cui si opera e della reale necessità d'intervento.

6. Programmazione degli interventi, attuazione e monitoraggio del Piano.

Gli interventi precedentemente sintetizzati, per il cui maggior dettaglio si rimanda alle corrispondenti schede di analisi, potranno essere inseriti annualmente nella programmazione dei lavori pubblici dell'Ente, in ragione delle risorse comunali, ma soprattutto in relazione alle disponibilità economiche statali ed in particolar modo regionali che saranno prioritariamente erogate ai Comuni dotati di un proprio Piano d'Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

L'approvazione del P.E.B.A. rappresenta il punto di partenza del lavoro da svolgere necessario e propedeutico alla sua attuazione. Il Piano prevede per sua intrinseca natura un'azione continuativa che, partendo dalla rilevazione delle criticità, prosegua con l'individuazione degli interventi necessari al loro superamento ed infine, giunga alla sua piena attuazione.

Il Piano rappresenta uno strumento programmatico, in continua evoluzione, e va monitorato ed aggiornato anche sulla base di più fattori: gli interventi realizzati, la manutenzione periodica, le esigenze sociali, le normative in materia d'accessibilità, di mobilità e di trasporto pubblico e l'evoluzione culturale.

Gli interventi per la risoluzione delle criticità evidenziate dal P.E.B.A. si configurano come opere pubbliche e per la loro progettazione e realizzazione si seguono le procedure previste dalle vigenti normative di settore.